

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Seduta del 18 luglio 2011, n. **514**.

Regolamenti CE n. 852/2004 e 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari – Aggiornamento delle Linee Guida Applicative e delle disposizioni regionali. Rettifica ed integrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta *IORIO*;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) del parere del Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta *IORIO*;

unanime delibera:

- 1) DI FARE PROPRIO il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) DI APPROVARE la rettifica di cui al punto 1 e 2 del documento istruttorio;
- 3) DI APPROVARE il termine temporale così come riportato al punto 2 del documento istruttorio da valere fino alla data del 31 dicembre 2011;
- 4) DI CONFERMARE in tutte le altre parti la D.G.R. n. 159/2011.

SEGUE ALLEGATO

**Documento
istruttorio**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 514 del 18 luglio 2011

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Regolamenti CE n. 852/2004 e 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari – AGGIORNAMENTO delle Linee Guida applicative e delle disposizioni regionali. Rettifica ed integrazione.

In data 17 dicembre 2009 in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e PP.AA. con atto di repertorio n. 253/CSR, veniva sancito l'Accordo relativo alle Linee guida applicative del Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale, ed in data 29 aprile 2010, con atto di repertorio n. 59/CSR, veniva sancito l'Accordo relativo alle Linee guida applicative del Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;

In data 21 marzo 2011 con Deliberazione di G.R. n. 159/2011, nel recepire i sopraccitati accordi, sulla base di quanto ivi ratificato e sulla scorta delle indicazioni fornite dai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione ASReM, venivano aggiornate le Linee Guida applicative e le disposizioni regionali in materia.

A seguito dell'entrata in vigore della D.G.R. n. 159/2011, in data 07/04/2011 l'ASReM Zona territoriale di Termoli con propria nota fax, acquisita al protocollo di questa Direzione G. V n. 4969/11 del 07/04/2011 e agli atti di questo Servizio evidenziava un mero errore materiale nell'allegato 3 Modello 1/B (produzione primaria in agricoltura – allevamento);

Analogamente in data 27/06/2011, l'ASReM Zona territoriale di Campobasso con propria nota n. 55235 acquisita al protocollo di questa Direzione G. V n. 8588/11 del 28/06/2011 e agli atti di questo Servizio, nell'evidenziare le difficoltà operative legate alla Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) settore alimentare ai fini della registrazione di manifestazioni temporanee/fiere e pertinenza esterna, chiedeva la rettifica del termine temporale dei 30 giorni per detti Operatori del Settore alimentare (OSA), in quanto, trattandosi spesso di eventi estemporanei, il termine di 30 giorni di cui sopra non consente di presentare per tempo la relativa SCIA.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno accogliere dette osservazioni, e modificare le linee guida regionali approvate con la DGR n. 159/2011 nei termini seguenti:


1. L'allegato 3 Modello 1/B produzione primaria in agricoltura – allevamento alla voce “dichiara altresì” il quarto capoverso è da sostituire con la seguente frase: “che nelle fasi di allevamento per le quali viene effettuata la presente comunicazione, vengono rispettati, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 852/2004, i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato I del medesimo Regolamento e ogni altro requisito specifico previsto dal Regolamento (CE) n. 853/2004 applicabile alla fattispecie nonché quelle più dettagliate o rigorose attualmente vigenti compatibili con i predetti regolamenti comunitari”;
2. Il punto 3.2.6 alla voce “Si precisa altresì che” il punto 1 è da sostituire con la seguente frase: “POSA deve inviare la SCIA a mezzo posta con Raccomandata AR o mediante consegna diretta a mano allo Sportello amministrativo del DIP ASREM territoriale competente sulla sede di tale attività almeno 7 (dicesi sette) giorni prima dell'evento temporaneo”.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- di approvare la rettifica di cui al punto 1 e 2 del presente documento ;
- di approvare il termine temporale così come riportato al punto 2 del presente documento da valere fino alla data del 31 dicembre 2011;
- di confermare in tutte le altre parti la D.G.R. n. 159/2011.

Campobasso, li 8 luglio 2011

L'Istruttore
(Francesco Saverio ROSSI)



Il Dirigente del Servizio
(Mauro Di MUZIO)

